

PROCEDIMENTI A RISCHIO RILEVANTE

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Monitoraggio Tempi Procedimentali dal 1-1-2017 al 31-3-2017

PROCEDIMENTO	NUMERO PROCEDIMENTI	TEMPO PREVISTO DI CONCLUSIONE	NUMERO PROCEDIMENTI CONCLUSI NEI TERMINI	NUMERO PROCEDIMENTI NON CONCLUSI NEI TERMINI	TEMPO MEDIO DI RITARDO	Note
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5	150 gg	3	2	110 gg	
Rinnovo dell'autorizzazione integrata Ambientale (AIA)	6	150 gg	0	6	120 gg	*
Comunicazione di modifica non sostanziale Dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)	15	60 gg	15	0	0	
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	102	90-120 gg**	92	10	60 gg	**
Autorizzazione all'esercizio dell'attività Estrattiva di cava	1	90 gg	1	0	0	
Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero o smaltimento rifiuti	3	180 gg	3	0	0	
Nulla osta varianti non sostanziali ad impianti Gestione rifiuti	15	90 gg	15	0	0	
Certificazione delle attività di bonifica dei siti Contaminati	0	60 gg	0	0	0	
Concessione di acque minerali e termali	3	180 gg	3	0	0	
Concessione di derivazione di acqua pubblica	22	18 mesi	18	4	4-5 anni	

Rinnovo di concessione all'uso di acqua pubblica	0	24 mesi	0	0	0	
Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di stabilimento termale e di stabilimento di Imbottigliamento di acque minerali	0	180 gg	0	0	0	
Sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie in materia ambientale	77	5 anni	77	0	0	
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	0	150/330 gg	0	0	0	
Verifica di Assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale	4	90/120 gg	1	3	55 gg.	

* = ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del d. lgs n. 152/2006, la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale se presentata prima della scadenza, consente al gestore di continuare comunque l'attività sulla base della precedente autorizzazione fino alla pronuncia della Provincia sulla domanda stessa. Eventuali procedimenti non conclusi nei termini non influiscono sulla continuità dell'attività produttiva.

**= nel caso in cui l'AUA sostituisce titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore, o pari a 90 giorni, oppure un termine superiore a 90 giorni (art. 4, commi 4 e 5 del D.P.R. 59/2013).